

Parti

Ricorrenti: Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC

Convenuta: Ville d'Orléans

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative d'appel de Nantes — Interpretazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuti concessi dalle autorità francesi in favore della Scott SA e della Kimberly Clark — Obbligo di recuperare immediatamente gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune — Conseguenze, su tale obbligo, di un eventuale annullamento, per vizi di forma, dei titoli emessi dalle autorità nazionali per il recupero di questi aiuti

Dispositivo

L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione in cui gli importi corrispondenti all'aiuto in questione siano già stati recuperati, all'annullamento per vizio di forma, da parte del giudice nazionale, degli avvisi di liquidazione emessi al fine di recuperare l'aiuto di Stato illegittimo, qualora l'ordinamento nazionale garantisca la possibilità di sanare tale vizio di forma. Al contrario, tale disposizione osta a che tali importi siano nuovamente versati, anche provvisoriamente, al beneficiario di tale aiuto.

(¹) GU C 205 del 29.8.2009

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-311/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)

(2010/C 179/22)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto internazionale di persone su strada — Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all'estero di assolvere l'IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell'imposta applicata nella fase precedente

Dispositivo

- 1) Avendo prelevato l'imposta sul valore aggiunto, in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all'applicazione di talune disposizioni della normativa relativa all'imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai propri obblighi in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos — Grecia) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

(Causa C-136/09) (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Opere diffuse attraverso apparecchi televisivi installati nelle camere d'albergo)

(2010/C 179/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos — Grecia